

**Relazione tecnico-finanziaria**  
**Ipotesi di Contratto Integrativo**  
**anno 2022**  
**Personale non dirigente Aran\***

---

\* Relazioni redatte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e della circolare n.25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze

---

---

## **1. PREMESSA**

In data 22 giugno 2023 è stata stipulata con le organizzazioni sindacali legittimate e con la RSU l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale delle aree dell'ARAN per la definizione dei criteri per le progressioni economiche per il triennio 2022-2024 e criteri di utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023.

La presente relazione tecnico finanziaria è finalizzata all'analisi delle fasi della costituzione del Fondo, alla quantificazione e definizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, nonché al raffronto con le relative fonti di copertura a carico del bilancio dell'Agenzia.

### **Modulo 1 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012**

## **2. COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE**

Il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 risulta pari all'importo di €340.898,57, al netto delle risorse già destinate alle posizioni organizzative negli anni precedenti e pari complessivamente a €20.800,00.

### ***Fondo prima delle decurtazioni di legge***

Per la sua quantificazione, è stato utilizzato lo schema previsto dal Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, adottando come *posta base l'importo stabile del Fondo 2004*. Su tale importo base, sono stati poi conteggiati gli incrementi disposti dai CCNL nel periodo dal 2004 al 2021, nonché l'importo cumulato della RIA del personale cessato dal servizio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2022.

La *tavola 1a*, mostra la determinazione delle *risorse stabili del Fondo risorse decentrate al 2017*, certificata dal Collegio dei revisori dei conti, come previsto dall'art. 76 c. 2 CCNL 2016-18, al lordo delle decurtazioni di legge che si sono

succedute nel tempo e che saranno dettagliatamente esposte nel proseguo di questa relazione.

## Tavola 1a

Fondo risorse decentrate non dirigente dell'Aran: risorse certificate per l'anno 2017 aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità

Descrizione	
<b>Risorse fisse</b>	
Fondo 2004 cert org contr. parte stabile/ lordo progressioni economiche fino al 2004 (art1 c189 l266/05)	435.739,59
Incrementi ccnl 04-05 (artt. 5 c. 1 - 6 c. 2)	13.242,60
Incrementi ccnl 06-09 (art. 36 c. 1)	2.906,66
Incrementi ccnl 18.02.09 (art. 1 c. 2)	9.991,64
Ria personale cessato base annua cumulo da 1-1-2005 fino a 31-12 n-1 (art 4 c 3 l c ccnl 00-01)	15.920,87
Recupero indennità di ente dei cessati cumulo da 1-1-2005 fino 31-12-2017	26.298,41
<b>Totale Risorse stabili prima della decurtazione</b>	<b>504.099,77</b>

Come evidenziato dalla sequenza delle informazioni rappresentate, le risorse certificate nell'anno 2017, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, sono pari a € 504.099,77, importo sul quale, ai sensi dell'art. 1, c. 456 della Legge 147/2013, va applicata la riduzione in via permanente di una quota pari a €79.737,63<sup>1</sup>.

Detti valori certificati permettono di individuare l'*Unico importo consolidato*, previsto dall'art. 76, c. 2 CCNL Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, che costituisce la disponibilità iniziale del nuovo Fondo delle risorse decentrate a decorrere dall'anno 2018.

Nella *tavola 1b* presenta la determinazione dell'*Unico importo consolidato*, pari a €424.362,14.

<sup>1</sup> L' art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013, che ha modificato l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, oltre a prorogare al 31 dicembre 2014 gli effetti del citato comma 2-bis, ha introdotto nella parte finale del testo del medesimo articolo, il seguente periodo "A decorrere dall'1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

La Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze ha definito nella circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 la portata del novellato art. 9, comma 2-bis, indicando le modalità applicative della nuova decurtazione permanente.

Sulla base della citata normativa, dunque, le riduzioni operate sino al 2014 sono state rese strutturali a partire dall'annualità 2015.

Pertanto, in fase di costituzione a decorrere dall'anno 2015 è stata apportata la decurtazione di €79.737,63, di importo pari alla riduzione operata al Fondo nell'anno 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, nella versione vigente prima della novella introdotta dal comma 456.

---

## Tavola 1b

Fondo risorse decentrate non dirigente dell'Aran: unico importo consolidato a decorrere dall'anno 2018 (art.76, c.2)

Descrizione	
Costituzione del fondo contrattazione integrativa certificato al 31/12/2017	504.099,77
Decurtazione permanente art. 1 c.456 L. 147/2013 certificata	79.737,63
<b>Unico importo consolidato art. 76 comma 2 del CCNL 12/2/2018</b>	<b>424.362,14</b>

Determinato il valore dell'*Unico importo consolidato*, è possibile valorizzare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, considerando gli incrementi stabili e variabili previsti dagli istituti contrattuali individuati dall'art. 76 del CCNL Funzioni centrali del 12 febbraio 2018 e art. 49 del CCNL del 9 maggio 2022. Sulla base dello schema del Conto annuale RGS, la *tavola 1c* presenta, l'elaborazione del Fondo risorse decentrate mettendolo a raffronto con quello definito per l'anno precedente.

Si segnala in particolare la presenza nel Fondo 2023 di una nuova voce. Si tratta dello stock di risorse necessarie a pagare i differenziali stipendiali introdotti dal nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL Funzioni centrali del 9 maggio 2022. Tale operazione, determinato secondo la disciplina dell'art. 49 c.2, rappresenta una partita di giro del bilancio, in quanto finalizzata esclusivamente ad una diversa modalità di computo di risorse già utilizzate e, quindi, operata ad invarianza degli oneri di bilancio - non comporta alcun incremento di spesa.

## Tavola 1c

Fondo risorse decentrate non dirigente dell'Aran: costituzione effettuata secondo lo schema del conto annuale RGS prima delle decurtazioni  
Anni 2022 e 2023

Descrizione	2022	2023
<b>Risorse stabili</b>		
Unico importo consolidato art. 76 comma 2 del CCNL 12/2/2018	424.362,14	424.362,14
Incremento art. 89 c.5 CCNL 12/2/2018 (art. 76 c 3 lett.a CCNL 2016-18)	7.216,69	7.216,69
Risorse ex art. 49 c.2 CCNL 9/5/2022 - Triennio 2019-2021	—	64.625,36
Incremento art. 49 c.3 CCNL 9/5/2022 - Triennio 2019-2021	12.371,32	12.371,32
Ria personale cessato base annua cumulo dal 1-1-2018 (art. 76 c 3 lett.b CCNL 2016-18)	3.512,76	6.878,00
Indennità di Ente personale cessato base annua cumulo dal 1-1-2018 (art. 76 c 3 lett.c CCNL 2016-18)	11.569,10	14.891,67
Risorse ex art. 2 c.3 del D.Lgs. 165/2001 (art. 76 c 3 lett.d CCNL 2016-18)	—	—
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>459.032,01</b>	<b>530.345,18</b>
<b>Risorse variabili</b>		
Risorse 0,22% (art. 49 c.8 CCNL 2019-2022)	3.360,11	3.360,11
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>3.360,11</b>	<b>3.360,11</b>
<b>TOTALE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI</b>	<b>462.392,12</b>	<b>533.705,29</b>

Sul fondo quantificato come illustrato nella *tavola 1c*, sono state quindi operate le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di leggi che hanno disposto i limiti alla dinamica dei fondi destinati alla contrattazione integrativa (art. 23, c.2, D.lgs. 75/2017).

*Riduzione ai sensi dell'art. 1 comma 189 della legge n. 266/2005, come modificato dall'articolo 67, comma 5, D.L. n. 112/2008*

Come è noto, il comma 189 prevede che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non debba eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo, ridotto del 10%.

Il comma 191 del medesimo art. 1, ha inoltre previsto che detto limite (anno 2004 ridotto del 10%) possa essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali non confluiti nei fondi dell'anno 2004.

In merito, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14 giugno 2006 ha fornito istruzioni per la corretta applicazione della normativa, evidenziando, in particolare, che le suddette disposizioni garantiscono la parte fissa dei fondi 2004 anche per gli anni successivi, dovendosi intendere per parte fissa la quota dei fondi costituita dalle risorse storiche, incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai CCNL, nonché dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio.

L'evidenza del calcolo del limite in questione è fornita dalla [tavola 2a](#).

### Tavola 2a

Limite di crescita dei Fondi ai sensi dell'art. 1 c. 189, della legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 67, c. 5, D.L. n. 112/2008

Anno 2023

DESCRIZIONE	2023
FONDO ANNO 2004 CERTIFICATO NETTO PROGRESSIONI ECONOMICHE <sup>(1)</sup>	430.963,59
RIDUZIONE 10% DEL LIMITE AI SENSI ART. 67, C.5, D. L. N. 112/2008 (dal 2009)	43.096,36
	<b>387.867,23</b>
INCREMENTO ART. 5, COMMA 1- CCNL 2002-2003	12.471,96
INCREMENTO ART. 5, COMMA 3 - CCNL 2004-2005	770,64
INCREMENTO ART. 36 COMMA 1 - CCNL 2006-2007	2.906,66
INCREMENTO ART. 1 COMMA 2 CCNL 18/2/2009 (BIENNIO 2008-2009)	9.991,64
INCREMENTO ART. 89 COMMA 5 CCNL 12/2/2018 (TRIENNIO 2016-2018)	7.216,69
RISORSE ART. 49 COMMA 2 CCNL 9/5/2022 (TRIENNIO 2019-2021)	64.625,36
INCREMENTO ART. 49 COMMA 3 CCNL 9/5/2022 (TRIENNIO 2019-2021)	12.371,32
Art. 1, comma 604, Legge 234 del 30/12/2021 (0,22% del m.s. 2018)	3.360,11
<b>TOTALE INCREMENTI CCNL FINO ALL'ANNO CORRENTE</b>	<b>113.714,38</b>
RIA CESSATI DAL 2004 FINO AD ANNO CORRENTE	22.798,87
<b>Decurtazione permanente art. 1 C. 456 L. 147/2013 certificata</b>	<b>79.737,63</b>
	<b>444.642,85</b>
FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'ANNO 2004	31.476,39
<b>Limite di crescita anno 2004 - 10% lordo PEO</b>	<b>476.119,24</b>

<sup>(1)</sup> Valore fondo anno 2004 come certificato dal collegio dei revisori dei conti con verbale n. 52 del 22/7/2004

L'importo della riduzione da operare viene invece calcolata nella successiva [tavola 2b](#), come differenza tra l'importo del fondo di cui alla [tavola 1c](#) ed il limite di

crescita di cui alla [tavola 2a](#). Come disposto dalla normativa citata, tale decurtazione è annualmente versata al Bilancio dello Stato.

### Tavola 2b

Riduzione da operare sul Fondo per effetto dell'art. 1 c. 189, della legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 67, c. 5, D.L. n. 112/2008

Anno 2022

DESCRIZIONE	2023
FONDO ANNO CORRENTE	533.705,29
LIMITE DI CRESCITA ANNO 2004	476.119,24
<b>Importo della decurtazione</b>	<b>57.586,05</b>

### *Riduzione ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017*

L'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 ha stabilito che: “.... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

Come già avvenuto con la disciplina di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa introdotta dal decreto legge n. 78/2010, anche in questo caso il Legislatore ha introdotto un “tetto” all'ammontare complessivo delle risorse spendibili, definito nell'importo complessivo di risorse disponibili alla contrattazione integrativa del 2016.

Le elaborazioni seguenti mostrano la decurtazione operata sul Fondo risorse decentrate 2023 nel rispetto del predetto limite, evidenziando il totale delle risorse complessive al netto delle decurtazioni per l'anno 2016 ([tavola 3a](#)) a raffronto con quelle dell'anno 2023 ([tavola 3b](#)).

### Tavola 3a

Limite di crescita dei Fondi ai sensi dell'art. 23, c. 2, Decreto Legislativo n. 75/2017

Anno 2016

DESCRIZIONE	2016
FONDO ANNO CORRENTE AL NETTO DELLA DECURTAZIONE 2004	
<b>Risorse fuori limite:</b>	
INCREMENTO ART. 89 COMMA 5 CCNL 12/2/2018 (TRIENNIO 2016-2018)	
RISORSE ART. 49 COMMA 2 CCNL 9/5/2022 (TRIENNIO 2019-2021)	
INCREMENTO ART. 49 COMMA 3 CCNL 9/5/2022 (TRIENNIO 2019-2021)	
Art. 1, comma 604, Legge 234 del 30/12/2021 (0,22% del m.s. 2018)	
<b>Fondo al netto delle risorse escluse dal limite</b>	
Decurtazione ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017	
<b>Fondo al netto di tutte le decurtazioni</b>	
<b>LIMITE DI CRESCITA DEI FONDI</b>	<b>377.229,77</b>
Art. 1, comma 604, Legge 234 del 30/12/2021 (0,22% del m.s. 2018)	3.360,11
<b>Nuovo limite dal 2022</b>	<b>380.589,88</b>

L'art. 49, c. 8 del CCNL, in attuazione dell'art. 1, c. 604 della legge n. 234/2021, ha previsto la facoltà di incrementare le risorse variabili del fondo oltre il limite dell'art. 23, c. 2 D. Lgs. 75/2017, di un importo pari allo 0.22% del monte salari dell'anno 2018.

Sulla base di detto limite di crescita, la [tavola 3b](#) effettua il calcolo della riduzione da apportare al Fondo risorse decentrate del 2023.

### Tavola 3b

Riduzione da operare sul Fondo per effetto dell'art. 23, c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017

Anno 2023

DESCRIZIONE	2023
FONDO ANNO CORRENTE AL NETTO DELLA DECURTAZIONE 2004	<b>476.119,24</b>
<b>Risorse fuori limite:</b>	
INCREMENTO ART. 89 COMMA 5 CCNL 12/2/2018 (TRIENNIO 2016-2018)	7.216,69
RISORSE ART. 49 COMMA 2 CCNL 9/5/2022 (TRIENNIO 2019-2021)	64.625,36
INCREMENTO ART. 49 COMMA 3 CCNL 9/5/2022 (TRIENNIO 2019-2021)	12.371,32
Art. 1, comma 604, Legge 234 del 30/12/2021 (0,22% del m.s. 2018)	3.360,11
<b>Fondo al netto delle risorse escluse dal limite</b>	<b>388.545,76</b>
Decurtazione ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017	7.955,88
<b>Fondo al netto di tutte le decurtazioni</b>	<b>380.589,88</b>



Come evidenziato nella [tavola 3b](#) il calcolo della riduzione tiene conto del disposto dell'art. 11, c.1, lett. a) del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, con cui il legislatore ha esplicitato che *“in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”*.

### **Fondo dopo le decurtazioni**

Sulla base di quanto precede, si è ora nelle condizioni di calcolare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, decurtato per effetto delle disposizioni di legge più sopra richiamate.

La successiva [tavola 4](#), espone i relativi conteggi.

#### **Tavola 4**

Fondo risorse decentrate del personale non dirigente dell'Aran: determinazione al netto delle decurtazioni di legge  
Anno 2023

Descrizione	2022	2023
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>459.032,01</b>	<b>530.345,18</b>
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>3.360,11</b>	<b>3.360,11</b>
<b>TOTALE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI</b>	<b>462.392,12</b>	<b>533.705,29</b>
Decurtazione per limite art. 1 c.189 L.266/2005-ris.fisse (2004-10%)	54.263,48	57.586,05
Decurtazione art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017	4.590,64	7.955,88
<b>TOTALE FISSE + VARIABILI LORDO PROGRESSIONI ECONOMICHE</b>	<b>403.538,00</b>	<b>468.163,36</b>

Sulla base di quanto esposto nella [tavola 4](#), si evidenzia altresì che il Fondo quantificato per il 2022 risulta comunque pari a quello dell'anno 2016 aggiornato con lo 0,22%, pertanto conforme alla norma dell'art. 23, c.2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Infatti, se all'importo di €400.177,88 si sottraggono gli incremento previsti dal CCNL

---

2016-2018 e 2019-2021, risorse finanziarie non assoggettata al limite, si ottiene il valore di €380.589,88 (*tavola 3b*).

### ***Fondo disponibile per la contrattazione integrativa***

L'ultimo passaggio concerne la quantificazione delle risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa. Infatti, il fondo presentato nella precedente *tavola 4* non corrisponde a quello effettivamente disponibile per la contrattazione, in quanto risulta al lordo di alcune poste precedentemente impegnate per effetto delle disposizioni contrattuali nazionali e/o integrative.

Occorre pertanto sottrarre lo *stock di progressioni economiche* attribuite fino a tutto il 31 dicembre 2022, recuperare la *quota di progressioni economiche* del personale cessato o di cui si prevede la cessazione nel corso del 2023, effettuare il prelievo annuale di cui all'art. 35, c.4, CCNL 1° ottobre 2007 e art. 6 c.4 CCNL 18 febbraio 2009<sup>2</sup> e, infine, detrarre le risorse destinate alle posizioni organizzative previste nell'organigramma dell'Agenzia.

Di tutto ciò si fornisce evidenza nella successiva *tavola 5*, che quantifica in €340.898,57 il fondo disponibile per la contrattazione integrativa.

---

<sup>2</sup> Il prelievo annuale in questione è stato previsto per sostenere l'onere derivante dalla inclusione dell'indennità di ente nella base di calcolo utile ai fini del TFR, disposta dal CCNL.

## Tavola 5

Fondo risorse decentrate del personale non dirigente dell'Aran: importo disponibile per la contrattazione integrativa

Anno 2023

Descrizione	2023
<b>TOTALE FISSE + VARIABILI LORDO PROGRESSIONI ECONOMICHE</b>	<b>468.163,36</b>
Stock differenziali stipendiali al 31/12/n-1	126.447,53
Recupero progressioni econ. per cessazioni o passaggi area dell'anno corrente (art. 4 c. 3 lett. d) ccnl 00-01)	18.165,77
Prelievo per utilità indennità di ente ai fini TFR anno corrente (art. 35, c.4, CCNL 1/10/2007 e art. 6 c.4 ccnl 08-09)	1.543,15
Stock posizioni organizzative	20.800,00
<b>FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE</b>	<b>337.538,45</b>
Differenze rispetto ad anno precedente	3.360,12
Straordinario ex art. 49 c. 7 CCNL 9/5/2022 - Triennio 2019-2022	—
<b>FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE CON DIFFERENZE ANNO PRECEDENTE</b>	<b>340.898,57</b>

Infine, occorre ricordare in merito allo *stock di progressioni economiche* che a decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale e ai sensi dell'art. 49, comma 2 del CCNL Funzioni Centrali sottoscritto il 9 maggio 2022, è altresì acquisito in tale voce del Fondo risorse decentrate un ammontare complessivo annuale di € 64.625,36, finalizzato alla corresponsione dei differenziali stipendiali attribuiti ai sensi dell'art. 52, comma 4 del medesimo CCNL.

### 3. UTILIZZO DEL FONDO

In merito agli utilizzi del fondo si rimanda alla relazione illustrativa dove tutti gli istituti contrattuali finanziati con il fondo trovano la loro fonte giuridica nei vigenti CCNL di comparto.

Di seguito, si illustrano i diversi utilizzi previsti nella Ipotesi di accordo sottoscritta

- ✓ *Compensi per la performance organizzativa:*  
prevista una erogazione annuale di € 228.000,00, correlata ad obiettivi di Agenzia;
- ✓ *Compensi per la performance individuale:*  
prevista una erogazione annuale di €90.798,57. Giova precisare che su questa voce possono confluire eventuali voci non spese relative agli altri utilizzi, sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del CCI sottoscritto;
- ✓ *Indennità rischio e responsabilità:*  
la quantificazione dell'utilizzo su base annua, pari a € 4.600,00, è stata effettuata tenuto conto delle situazioni di rischio e di particolari responsabilità (maneggio valori, disagio, protocollatore e responsabilità connesse ai processi di acquisto) riscontrabile nell'organizzazione dell'Aran;
- ✓ *Progressioni economiche:*  
l'importo di € 17.500,00, corrisponde al differenziale stipendiale per n. 5 progressione economica in ciascuna delle due Aree degli Assistenti e dei Funzionari, da indire per l'anno corrente;

Complessivamente, gli utilizzi di cui dispone il CCI ammontano ad un totale di €340.898,57, in linea con l'importo disponibile per la contrattazione integrativa, come quantificato sulla base della illustrazione fornita nei precedenti paragrafi.

**Modulo 4 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012**

**4. COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELL'AGENZIA**

La *tavola 6* evidenzia l'onere complessivo derivante dalla sottoscrizione della presente Ipotesi di contratto, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, nonché del versamento da effettuare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 67, comma 5 del D.L. n. 112/2008.

L'importo del fondo indicato è pari alla somma di quanto disponibile per la contrattazione integrativo, comprensivo delle risorse dell'esercizio precedente, e l'importo delle posizioni organizzative (*tavola 5*).

**Tavola 6**

Onere a carico del bilancio dell'Aran della Ipotesi di contratto relativa ai criteri di utilizzazione del Fondo  
Anno 2023

Descrizione	2023
<b>Fondo per la contrattazione</b>	<b>361.698,57</b>
Oneri riflessi 26%	94.041,63
Irap 8,5%	30.744,38
Versamento al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 67, comma 5 del D.L. n. 112/2008	57.586,05
<b>Importo complessivo Fondo al lordo oneri riflessi</b>	<b>544.070,63</b>

La compatibilità economica e finanziaria dell'onere derivante dalla presente ipotesi di contratto integrativo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente dell'Agenzia è garantita dalla copertura offerta dagli importi previsti e impegnati a bilancio dell'Ente, come di seguito indicato:

- **€361.698,57** capitolo 1.01.01.01.004.03 – Fondo personale aree tempo indeterminato, per gli oneri derivanti dall'ipotesi di contratto integrativo relativi al trattamento accessorio al “lordo dipendente” previsto;
- **€94.041,63** capitolo 1.01.02.01.001 – contributi obbligatori per il personale;
- **€30.744,38** capitolo 1.02.01.01.001 – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- **€ 57.586,05** capitolo 1.04.01.01.020 – per il versamento al bilancio dello Stato previsto dal “taglio di spesa” dell'art. 67, comma 5 del D.L. n. 112/2008.